



COMUNE
DI CERVIA

Proposta n. 509 del 22/09/2022

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 47 del 22/09/2022

REVOCA ORDINANZA SINDACALE N° 42 DEL 20.09.2022, RELATIVA AL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE IN TUTTO IL TRATTO DI MARE PERTINENTE AL PUNTO DI MONITORAGGIO COD. IT008039007003 DENOMINATO "MILANO MARITTIMA 100 M N PORTO CANALE CERVIA" – REVOCA A SEGUITO DELL'ESITO FAVOREVOLE DELLE ANALISI

IL SINDACO

VISTA la propria ordinanza n° 42 del 20.09.2022 relativa al "Divieto temporaneo di balneazione in tutto il tratto di mare pertinente al punto di monitoraggio cod. IT008039007003 denominato "Milano Marittima 100 m N Porto Canale Cervia" con la quale, su proposta dell'AUSL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna disponeva il divieto temporaneo di balneazione, esteso a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del suddetto punto di monitoraggio (da 200 m N molo N Porto Canale Cervia a Piede molo N Porto Canale Cervia - Latitudine WGS84 da 44,2703° a 44,2687° - Longitudine WGS84 da 12,3575° a 12,3588°), e l'informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera e) del D.lgs. 116/08;

VISTA la nota del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna A.U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna dell'AUSL della Romagna prot. n. 2022/0256320/P del 22/09/2022, assunta a P.G. n. 64297/2022 del 22/09/2022, con la quale:

- si comunica che le analisi microbiologiche eseguite sul campione prelevato in data 20/09/2022 ai sensi dell'art. 2 punto 4 lettera b) del D.M. 30 Marzo 2010 nel punto di monitoraggio cod. IT008039007003 denominato "Milano Marittima 100 m N Porto Canale Cervia" hanno avuto esito favorevole;
- i parametri Escherichia coli ed Enterococchi intestinali rispettano i valori limite di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010 come riportato nel rapporto di prova n. 22LA43789 del 21/09/2022 emesso in data odierna dal Laboratorio tematico della Struttura Oceanografica Dafne (allegato alla nota Prot.Gen. n. 64297/2022);
 - a fronte degli esiti analitici favorevoli, che dimostra il ripristino della qualità dell'acqua di balneazione nel tratto di mare di pertinenza del punto di monitoraggio, decade il divieto di balneazione disposto con il provvedimento in oggetto;
- il tratto marino costiero da 200 m N molo N Porto Canale Cervia a Piede molo N Porto Canale Cervia - Latitudine WGS84 da 44,2703° a 44,2687° - Longitudine WGS84 da 12,3575° a 12,3588° interdetto in data 20.09.2022 è da considerarsi nuovamente idoneo alla balneazione ai sensi dell'art. 2 punto 4 lettera b) del D.M. 30 Marzo 2010;
- dell'avvenuto ripristino della qualità dell'acqua di balneazione deve essere data comunicazione al Ministero della Salute attraverso l'inserimento nel Portale Acque Nazionale ai sensi del D.M. 19 aprile 2018, nonché tramite PEC preceduta da posta elettronica ordinaria al Servizio Sanitario

Regionale Emilia Romagna A.U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna dell'AUSL della Romagna e al Responsabile Arpae-Unità Specialistica Acque Area Est.

VISTA la proposta contenuta nella riferita nota del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna A.U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna dell'AUSL della Romagna, considerati i risultati favorevoli, di adottare un provvedimento di revoca del divieto temporaneo di balneazione, di cui all'ordinanza succitata;

RILEVATO che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art.7 della L. 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità ai sensi dell'art.13 della precitata legge;

PRESO ATTO di quanto sopra;

VISTA la proposta del presente atto del Responsabile del Procedimento;

VALUTATA la documentazione agli atti;

RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per la revoca dell'Ordinanza Sindacale n° 42 del 20.09.2022;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

VISTI:

- Il D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";
- il D.M. 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";
- la L. r. 19 aprile 1995 n°44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (A.R.P.A.) dell'Emilia Romagna";
- l'art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n°833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 117 D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
- l'art. 50/5 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nella veste di rappresentante della comunità locale;
- l'art. 5 della L.r. 4 maggio 1982, n°19 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica";
- l'art. 23 dello Statuto Comunale;

Con i poteri di Autorità Sanitaria Locale

REVOCA

per quanto addotto in premessa, con decorrenza immediata, la propria ordinanza n° 42 del 20.09.2022 con oggetto "Divieto temporaneo di balneazione in tutto il tratto di mare pertinente al punto di monitoraggio cod. IT008039007003" denominato "Milano Marittima 100 m N Porto Canale Cervia" (da 200 m N molo N Porto Canale Cervia a Piede molo N Porto Canale Cervia - Latitudine WGS84 da 44,2703° a 44,2687° - Longitudine WGS84 da 12,3575° a 12,3588°) con rimozione dei segnali di divieto apposti.

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8, L. 241/90 e dell'art.12 del Regolamento Comunale sui Procedimenti Amministrativi, è il Capo Servizio Servizi alla Comunità;

- che l'unità organizzativa competente, presso la quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento, è il servizio Servizi alla Comunità, Corso Mazzini n.37, tel. 0544/979328;
- che i dati personali acquisiti nell'ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno e trattamento esterno. I dati potranno essere comunicati ai soggetti preposti ad accertare l'ottemperanza del presente provvedimento. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Cervia, il Responsabile è la Dirigente del Settore Servizi alla Comunità e Sviluppo della Città;
- che avverso l'odierno provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni (art. 41 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), sempre decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

che il presente atto:

- sia pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio Elettronico per 15 giorni consecutivi;

- sia inviato in copia a:

Ministero della Salute ai sensi del D.M. 19 aprile 2018;

Arpae-Unità Specialistica Acque Area Est.;

Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna;

ARPAE di Ravenna;

Ufficio Locale Marittimo di Cervia;

Locale Comando di Polizia Locale;

Cooperativa Bagnini Cervia;

Sindaco

Massimo Medri / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate